



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 20/05/2026

OGGETTO:

INTERRUZIONE DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SULLA MULATTIERA DELLA BORGATA MARTININ - FRAZIONE LITIES

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la nota protocollo 1770 del 20/05/2026 con la quale il Signor Chiabodo Fabio, nella sua qualità di referente tecnico e coordinatore dei lavori di manutenzione dell'acquedotto consortile della Borgata Martinin – Frazione Lities - ha chiesto di vietare il transito pedonale e veicolare sulla mulattiera in Borgata Martinin – Frazione Lities – dal giorno 22 maggio 2026 fino al termine dei lavori per consentire l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria e riparazione della rete idrica e della fontana consortile;
- Atteso che per garantire l'incolumità dei passanti a tal fine è necessario procedere a quanto richiesto;
- Visto il D.Lg. vo 30-04-1992 n. 285 e succ. mod. e int. sulla disciplina della circolazione stradale;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada emanato con DPR 16/12/1992, n. 495;
- Visto il Dlvo 267/2000 e s.m. e i.;
- Visto l'articolo n° 11 dello Statuto Comunale;
- Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento;

ORDINA

Per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse

L'INTERRUZIONE DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SULLA MULATTIERA DELLA BORGATA MARTININ – FRAZIONE DI LITIES – DAL GIORNO 22 MAGGIO 2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

AVVERTE

- Al presente provvedimento verrà data adeguata pubblicità, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione;
- Copia della presente ordinanza sarà inviata al Comando Stazione Carabinieri di Chialamberto;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 285/1992 "Codice della Strada";
- A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico VIVENZA Franca;
- Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte oppure in via alternativa ricorso al

Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

VIVENZA FRANCA